

Avv. Pasquale Marotta
Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori
Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali
Via G. Galilei n° 14 - 81100 Caserta
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561

TE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
N.R.G. 04.01.2015

**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA - NAPOLI**

**Ricorso redatto, ai sensi dell'art. 43 c.p.a., nella forma dei MOTIVI AGGIUNTI
al ricorso pendente tra le stesse parti,**

R.G.N. 1252/2015 - SEZIONE IV

Per la prof.ssa Iavarone Rosaria nato a Cetraro (CS) il 20/10/1961 e residente in Caserta alla via Carlo Cornacchia n. 22, C.F. VRN RSR 61R60C588K, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRT PQL 64M14B362R), con il quale elettivamente domicilia presso la segreteria del TAR adito.

Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni anche a mezzo fax al numero 0823/220561, oppure all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it.

Contro

- Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t.;

per l'annullamento:

a) se e per quanto occorra e se ritenuto lesivo: del verbale n. 7 del 21 ottobre 2014, conosciuto dalla ricorrente all'udienza in Camera di Consiglio del 25/03/2015, in quanto è stato depositato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in altre cause aventi ad oggetto fattispecie analoghe a quella per cui è causa, trattate nella medesima data, con il quale la Commissione giudicatrice ha adottato i criteri di valutazione dei titoli culturali presentati dai candidati ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi, per la Regione Campania, nella parte in cui, in merito ai Master di I e II livello, dichiarati come tali ma non documentati nel numero delle ore di lavoro effettuato (1500) e dei CFU (60) conseguiti, si afferma che "in base al Regolamento dei Corsi di Master emanato con atto ministeriale del 16.02.01, il Master, di I e II livello, è un

Avv. Pasquale Marotta,
con la presente Vi conferisco mandato di rappresentarmi e difendermi nella presente procedura ed atti conseguenziali con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere e desistere e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica.
Eleggo domicilio con Voi

in Napoli clo
segreteria TAR

delegandoVi a sotto scrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento. Con il presente atto, il/i sottoscritto/i dichiara/no, altresì, di aver ricevuto la prescritta informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13, D.Lgs 30 giugno 2003, n.196.

Rosaria Iavarone
Test e
Pasquale Marotta

grado/titolo accademico di 2° ciclo rilasciato al completamento di un corrispondente corso di studio che ha solo durata annuale per cui è implicito che l'allievo abbia frequentato 1500 ore ed abbia conseguito 60 CFU, tenuto conto che 1 CFU è attribuito ad un carico di lavoro pari a 25 ore. Pertanto, la sola dichiarazione/certificazione di aver conseguito un master di I o di II livello, anche priva di precisazione sul numero di lavoro complessivo e di CFU conseguiti, è sufficiente per l'attribuzione del punteggio ad esso riconosciuto dal bando", nonché nella parte in cui, in merito ai Master in Scienze dell'educazione, che non riportano l'ente che l'ha rilasciato, l'argomento oggetto di approfondimento, il numero di ore di lavoro effettuato (1500) e di CFU (60) conseguiti, afferma che *"valgono le stesse considerazioni del punto 1 per la durata ed il numero di CFU assegnati, mentre, sempre ai fini dell'attribuzione del punteggio, resta l'obbligo da parte del candidato di rendere la seguente dichiarazione "Master in Scienze dell'educazione su argomento del master". Quindi ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre che il candidato espliciti in campo disciplinare, Master in Scienze dell'educazione, e i contenuti teorici di approfondimento, argomento del Master";*

b) del verbale, ignoti data e numero, della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi - DDG 13/7/2011, relativo alla valutazione dei titoli della ricorrente, nella parte in cui non attribuisce alla stessa ricorrente ulteriori punti 2.20 per titoli culturali nella graduatoria generale di merito;

c) della scheda, ignoti data e numero, relativa alla ricorrente concernente i titoli valutati dalla Commissione, nella parte in cui non attribuisce alla stessa ricorrente ulteriori punti 2.20 per titoli culturali nella graduatoria generale di merito;

d) se e per quanto occorra: 1) decreto prot. n. AOODRCA.3355 del 01.04.2015, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale - Ufficio V - Dirigenti Scolastici, con il quale si dispone la rettifica, limitatamente ad alcuni candidati, della graduatoria generale di merito pubblicata e approvata con Decreto prot. n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale - Ufficio V - Dirigenti Scolastici, non attribuisce alla stessa ricorrente ulteriori punti 2.20 per titoli culturali nella graduatoria generale di merito; 2) dell'allegata graduatoria generale di merito

emendata, nella parte in cui la ricorrente risulta collocata al posto n. 221 con punti 73.90.

FATTO

La ricorrente partecipava al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - "Concorsi" n. 56 del 15.07.2011, scegliendo la Regione Campania.

I posti messi a concorso per la Regione Campania sono in numero pari a 224, come da allegato al bando di concorso.

L'art. 9 del bando, rubricato "Procedura concorsuale", stabilisce che alle prove concorsuali si accede mediante preselezione. Il concorso si articola in: 1. Due prove scritte e una prova orale; 2. Valutazione dei titoli; 3. Periodo obbligatorio di formazione e tirocinio per i candidati utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a concorso.

Con Decreto del Direttore Generale dell'USR Campania, prot. n. AOODRCA/R.U n. 13599, del 06 ottobre 2011, veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici della Regione Campania, per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi.

In data 12/10/2011, si svolgeva la prova preselettiva prevista dal bando di concorso, alla quale veniva ammessa l'odierna ricorrente.

In data 20/10/2011, veniva pubblicato dal MIUR l'elenco relativo alla **Regione Campania**, recante i nominativi dei candidati che, a seguito della prova preselettiva, erano stati ammessi alle prove scritte del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi.

Ebbene, la ricorrente risultava inserita nel predetto elenco e, pertanto, veniva ammessa a sostenere le prove scritte del concorso.

A seguito di ciò, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del bando di concorso, la ricorrente presentava la dichiarazione dei titoli culturali, di servizio e professionali, in modalità web.

In particolare, relativamente ai titoli culturali ella dichiarava i seguenti titoli:

Titolo di ammissione - diploma di laurea in Filosofia con voto 110 e lode/110;

n. 1 Master di secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate;

n. 1 Master in scienze dell'educazione conseguito presso università in Italia o all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti;

n. 4 Corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore ivi compresi i percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze informatiche comprovate dall'ottenimento della relativa certificazione di tipo: ECDL - Microsoft Office Specialist - IC3 - MCAS - Eipass - ICL - P.E.K.I.T.) organizzati da soggetti qualificati e /o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome in qualità di discente.

Ella, peraltro, specificava che si trattava dei seguenti titoli:

n. 1 Master di secondo livello "Profilo, ruoli e compiti del dirigente scolastico" (1.500 ore 60 cfu) conseguito presso la LUSPIO Roma nell'a.a. 2010/2011;

n. 1 Master di primo livello "insegnamento, didattica, e diversità, diversabilità, svantaggio o handicap: contenuti della formazione di base dell'insegnante curriculare e di sostegno (1500 ore e 60 cfu) LUSPIO Roma a.a. 2009/2010;

Corsi di formazione:

- 1) ECDL (ECDL certificate) AICA 16/6/2011;
- 2) Le nuove tecnologie della didattica" (65 ore) PON 1-3-2006-107 presso ITIS Giordani di Caserta 2006/2007;
- 3) "Corso di sviluppo delle competenze metodologiche per l'uso delle TIC" D.M. 61/2003 (41 ore) Caserta 2004;
- 4) Corso IRSEF-IRSED sul profilo professionale del dirigente scolastico, Caserta 2011.

In data 14 e 15 dicembre 2011, si svolgevano, rispettivamente, la prima e la seconda prova scritta del concorso.

Successivamente, con Decreto del Direttore Generale dell'USR Campania, prot. n. AOODRCA/R.U/3, del 03 gennaio 2012, la Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi,

costituita con DDG AOODRCA/R.U n. 13599 del 6 ottobre 2011, veniva integrata con altri componenti, formando, così, una Commissione base e tre sottocommissioni.

In data 20/01/2012, con verbale n. 12, la Commissione Giudicatrice, costituita Decreto del Direttore Generale dell'USR Campania, prot. n. AOODRCA/R.U n. 13599, del 06 ottobre 2011, ed integrata con la nomina di altri componenti, con Decreto del Direttore Generale dell'USR Campania, prot. n. AOODRCA/R.U/3, del 03 gennaio 2012, elaborava i criteri di valutazione delle due prove scritte e della prova orale, con relativa griglia di valutazione.

In seguito, la commissione procedeva alla correzione degli elaborati.

Successivamente, in data 30 ottobre 2012, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con Decreto del Direttore Generale, prot. n. AOODRCA.9460, pubblicava l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso, ove la ricorrente risultava utilmente inserita.

A seguito di ciò, in ossequio a quanto previsto dall'art. 12, comma 2, del bando di concorso, la ricorrente, in data 12/11/2012, presentava le dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative ai titoli già dichiarati in occasione delle dichiarazioni dei titoli.

In data 07 gennaio 2013, iniziavano gli orali dei candidati ammessi con Decreto del Direttore Generale, prot. n. AOODRCA.9460, del 30 ottobre 2012.

Successivamente, gli orali venivano sospesi in ottemperanza di alcune ordinanze del TAR Campania - Napoli, che hanno accolto le domande cautelari proposte da alcuni docenti non ammessi alla prova orale del concorso in esame.

Successivamente, in data 3 ottobre 2013, riprendevano le prove orali.

In data 25/10/2013, la ricorrente sosteneva, con esito positivo, la prova orale.

Con decreto prot. n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale - Ufficio V - Dirigenti Scolastici, disponeva l'approvazione della graduatoria generale di merito per la Regione Campania del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi.

La ricorrente, nel prendere visione della graduatoria generale di merito, riscontrava la mancata attribuzione di ulteriori **punti 2,20** per titoli culturali.

Nel dettaglio le venivano attribuiti i seguenti punteggi:

punti 43 per la prova scritta;

punti 24,00 per la prova orale;

punti 6,70 per titoli culturali;

punti 0,20 per titoli di servizio e professionali;

punteggio totale 73,90.

Ebbene, in merito alla valutazione dei titoli culturali, occorre rilevare che la ricorrente aveva diritto all'attribuzione di ulteriori punti 2.20, **per complessivi punti 8,90.**

A seguito della pubblicazione della citata graduatoria generale di merito, la ricorrente, constatando l'errata attribuzione del punteggio suddetto, in data 23/12/2014, presentava formale reclamo alla Direzione Generale dell'USR per la Campania.

Tuttavia, il suddetto reclamo non sortiva alcun effetto.

A seguito di ciò, ella presentava ricorso dinanzi all'Intestato Tribunale avverso i seguenti provvedimenti: *"a) del decreto, prot. n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale - Ufficio V - Dirigenti Scolastici, con il quale si dispone l'approvazione della graduatoria generale di merito per la Regione Campania del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - "Concorsi" n. 56 del 15.07.2011, nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente ulteriori punti 2.20 per titoli culturali nella graduatoria generale di merito; b) dell'allegata graduatoria generale di merito per la Regione Campania del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - "Concorsi" n. 56 del 15.07.2011, nella parte in cui la ricorrente risulta collocata al posto n. 221 con punti 73.90; c) di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e consequenziale".*

Il ricorso veniva assegnato alla sezione Quarta e contraddistinto dal numero di R.G. 1252/2015.

In data 16/03/2015, l'Amm.ne resistente si costituiva con una mera memoria di stile.

L'udienza in Camera di Consiglio per l'esame della domanda cautelare si teneva in data 25/03/2015.

In tale data, la ricorrente è venuta a conoscenza dell'esistenza de verbale n. 7 del 21 ottobre 2014, in quanto è stato depositato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in altre cause aventi ad oggetto fattispecie analoghe a quella per cui è causa, trattate nella medesima data.

Nel suddetto si afferma che, in data 21/10/2014, si sono riunite le Commissioni del Concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi, per la Regione Campania.

Tale seduta ha avuto luogo in quanto "nel corso delle sedute sono emerse numerose imprecisioni nella documentazione dei titoli presentati al Direttore generale dell'ufficio scolastico nei termini e nei modi previsti dall'art. 12 del bando di partecipazione concorso, valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio".

Pertanto, con il suddetto verbale, la Commissione giudicatrice ha adottato i criteri di valutazione dei titoli culturali presentati dai candidati ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria generale di merito del concorso.

Per quanto, qui rileva, la Commissione, in merito ai Master di I e II livello, dichiarati come tali ma non documentati nel numero delle ore di lavoro effettuato (1500) e dei CFU (60) conseguiti, ha precisato che *"in base al Regolamento dei Corsi di Master emanato con atto ministeriale del 16.02.01, il Master, di I e II livello, è un grado/titolo accademico di 2° ciclo rilasciato al completamento di un corrispondente corso di studio che ha solo durata annuale per cui è implicito che l'allievo abbia frequentato 1500 ore ed abbia conseguito 60 CFU, tenuto conto che 1 CFU è attribuito ad un carico di lavoro pari a 25 ore. Pertanto, la sola dichiarazione/certificazione di aver conseguito un master di I o di II livello, anche priva di precisazione sul numero di lavoro complessivo e di CFU conseguiti, è sufficiente per l'attribuzione del punteggio ad esso riconosciuto dal bando".*

Inoltre, la stessa Commissione, in merito ai Master in Scienze dell'educazione, che non riportano l'ente che l'ha rilasciato, l'argomento oggetto di approfondimento, il numero di ore di lavoro effettuato (1500) e di CFU (60) conseguiti, ha affermato che *"valgono le stesse considerazioni del punto 1 per la durata ed il numero di CFU assegnati, mentre, sempre ai fini dell'attribuzione del punteggio, resta*

l'obbligo da parte del candidato di rendere la seguente dichiarazione "Master in Scienze dell'educazione su argomento del master". Quindi ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre che il candidato espliciti in campo disciplinare, Master in Scienze dell'educazione, e i contenuti teorici di approfondimento, argomento del Master".

All'esito della Camera di Consiglio del 25/03/2015, il TAR adito, con ordinanza n. 635/2015, ha accolto la domanda cautelare presentata contestualmente al ricorso introduttivo adducendo la seguente motivazione: "Rilevato che le ragioni rappresentate da parte ricorrente appaiono prima facie fondate con riferimento alla mancata o insufficiente attribuzione di punteggio per i titoli richiesti ;

Ritenuto che la ricorrente lamenta la:

- mancata valutazione del punteggio per il voto del diploma di laurea, conseguito con lode;

- mancata valutazione del titolo di specializzazione dichiarato (Master di I e II livello);

- mancata valutazione dei corsi indicati per un punteggio di 0,10 ciascuno in quanto non si chiarisce le ragioni della non ritenuta pertinenza degli stessi con quanto indicato dall'art. 2 lettera g) del bando;

Rilevato che il MIUR non ha depositato la scheda di valutazione dei titoli né ha chiarito le motivazioni del mancato riconoscimento di quanto richiesto dalla parte;

Considerato che al pregiudizio lamentato può evviarsi disponendo che l'amministrazione proceda al riesame del gravato provvedimento, alla luce delle censure proposte;

Ritenuto che per la trattazione del merito va fissata la pubblica udienza del 8 luglio 2015".

Infine, occorre aggiungere che, con decreto prot. n. AOODRCA.3355 del 01.04.2015, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Ufficio V – Dirigenti Scolastici, ha rettificato, limitatamente alla posizione di alcuni candidati, la graduatoria generale di merito pubblicata e approvata con Decreto prot. n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014, senza riconoscere l'ulteriore punteggio rivendicato dalla ricorrente con il ricorso originario.

Pertanto, l'impugnativa di tale ultimo decreto e dell'allegata graduatoria è spiegata per mero scrupolo difensivo.

In merito al verbale n. 7 del 21/10/2014, occorre, invece, sin da subito precisare che la ricorrente, nella dichiarazione dei titoli valutabili presentata ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso, ha correttamente dichiarato i titoli in suo possesso.

Invero, per quanto concerne il Master di secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate, ella ha dichiarato che il titolo posseduto era: un Master di secondo livello "Profilo, ruoli e compiti del dirigente scolastico" (1.500 ore 60 cfu) conseguito presso la LUSPIO Roma nell'a.a. 2010/2011.

Relativamente, al Master in Scienze dell'educazione, ella ha correttamente spuntato la voce relativa a tale tipologia di Master e, inoltre, ha precisato nelle note per i titoli culturali che si trattava di: Master di primo livello "insegnamento, didattica, e diversità, diversabilità, svantaggio o handicap: contenuti della formazione di base dell'insegnante curriculare e di sostegno (1500 ore e 60 cfu) LUSPIO Roma a.a. 2009/2010;

Pertanto, appare evidente che la ricorrente ha dichiarato i titoli in suo possesso nel senso voluto dalla Commissione giudicatrice del concorso, così come richiesto nel verbale n. 7 del 21/10/2014.

Da ciò ne consegue che l'impugnativa del citato verbale viene esplicita se e nella parte in cui tale verbale sia da ritenersi lesivo per la ricorrente.

Si consideri che, la ricorrente, attualmente, risulta collocata al posto n. 221.

Con l'attribuzione dell'ulteriore punteggio rivendicato, ella si collocherebbe al posto n. 118, con punti 76,10.

Ebbene, ferme ed impregiudicate le censure mosse con il ricorso originario, alla luce dei provvedimenti in questa sede gravata e, in particolare, del verbale n. 7 del 21/10/2014, appare opportuno formulare le seguenti considerazioni in diritto.

Da qui la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

A) ILLEGITTIMITA' PROPRIA.

1) VIOLAZIONE DEL DDG 13 LUGLIO 2011; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ALLEGATA AL BANDO DI CONCORSO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONevolezza E ILLOGICITA'.

Come esposto in narrativa, in data 21/10/2014, si sono riunite le Commissioni del Concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi, per la Regione Campania.

Tale seduta ha avuto luogo in quanto *"nel corso delle sedute sono emerse numerose imprecisioni nella documentazione dei titoli presentati al Direttore generale dell'ufficio scolastico nei termini e nei modi previsti dall'art. 12 del bando di partecipazione concorso, valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio"*.

Con il suddetto verbale, la Commissione giudicatrice ha adottato i criteri di valutazione dei titoli culturali presentati dai candidati ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria generale di merito del concorso.

Per quanto, qui rileva, la Commissione, in merito ai Master di I e II livello, dichiarati come tali ma non documentati nel numero delle ore di lavoro effettuato (1500) e dei CFU (60) conseguiti, ha precisato che *"in base al Regolamento dei Corsi di Master emanato con atto ministeriale del 16.02.01, il Master, di I e II livello, è un grado/titolo accademico di 2° ciclo rilasciato al completamento di un corrispondente corso di studio che ha solo durata annuale per cui è implicito che l'allievo abbia frequentato 1500 ore ed abbia conseguito 60 CFU, tenuto conto che 1 CFU è attribuito ad un carico di lavoro pari a 25 ore. Pertanto, la sola dichiarazione/certificazione di aver conseguito un master di I o di II livello, anche priva di precisazione sul numero di lavoro complessivo e di CFU conseguiti, è sufficiente per l'attribuzione del punteggio ad esso riconosciuto dal bando"*.

Inoltre, la stessa Commissione, in merito ai Master in Scienze dell'educazione, che non riportano l'ente che l'ha rilasciato, l'argomento oggetto di approfondimento, il numero di ore di lavoro effettuato (1500) e di CFU (60) conseguiti, ha affermato che *"valgono le stesse considerazioni del punto 1 per la durata ed il numero di CFU assegnati, mentre, sempre ai fini dell'attribuzione del punteggio, resta l'obbligo da parte del candidato di rendere la seguente dichiarazione "Master in Scienze dell'educazione su argomento del master". Quindi ai fini dell'attribuzione*

del punteggio occorre che il candidato espliciti in campo disciplinare, Master in Scienze dell'educazione, e i contenuti teorici di approfondimento, argomento del Master".

Ebbene, come già esposto nel ricorso originario, la ricorrente, in occasione della presentazione della dichiarazione dei titoli valutabili, ha indicato, tra i vari titoli, anche i seguenti:

- **n. 1 Master di secondo livello "Profilo, ruoli e compiti del dirigente scolastico"** (1.500 ore 60 cfu) conseguito presso la LUSPIO Roma nell'a.a. 2010/2011;
- **n. 1 Master di primo livello "Insegnamento, didattica, e diversità, diversabilità, svantaggio o handicap: contenuti della formazione di base dell'insegnante curriculare e di sostegno (1500 ore e 60 cfu) LUSPIO Roma a.a. 2009/2010.**

Pertanto, occorre rilevare che la ricorrente, nella dichiarazione dei titoli valutabili presentata ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso, ha correttamente dichiarato i titoli in suo possesso, così come richiesto dalla Commissione esaminatrice nel verbale n. 7 del 21/10/2014.

Invero, per quanto concerne il Master di secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate, ella ha dichiarato che il titolo posseduto era: un Master di secondo livello "Profilo, ruoli e compiti del dirigente scolastico" (1.500 ore 60 cfu) conseguito presso la LUSPIO Roma nell'a.a. 2010/2011.

Relativamente, al Master in Scienze dell'educazione, ella ha correttamente spuntato la voce relativa a tale tipologia di Master e, inoltre, ha precisato nelle note per i titoli culturali l'argomento del corso: Master di primo livello "insegnamento, didattica, e diversità, diversabilità, svantaggio o handicap: contenuti della formazione di base dell'insegnante curriculare e di sostegno (1500 ore e 60 cfu) LUSPIO Roma a.a. 2009/2010;

Pertanto, appare evidente che la ricorrente ha dichiarato i titoli in suo possesso nel senso voluto dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Da ciò ne consegue che la mancata e/o non corretta valutazione dei suddetti titoli da parte della Commissione appare assolutamente illegittima, in quanto contrastante con gli stessi criteri adottati nella seduta del 21/10/2014.

Conseguentemente, risultano essere illegittimi sia il verbale, ignoti data e numero, della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi - DDG 13/7/2011, relativo alla valutazione dei titoli della ricorrente, sia la scheda, ignoti data e numero, relativa alla ricorrente concernente i titoli valutati dalla Commissione, nonché la graduatoria generale di merito già impugnata con il ricorso originario.

Ma non solo!!

a) Relativamente al Master di II livello, occorre rilevare che il titolo posseduto dalla ricorrente corrisponde esattamente a quello previsto dalla tabella di valutazione dei titoli.

Infatti, si tratta di un Master di II livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico ("Profilo, ruoli e compiti del dirigente scolastico"), rilasciato da un'università equiparata a quella statale (conseguito presso la LUSPIO Roma nell'a.a. 2010/2011).

La LUSPIO - "Libera Università degli Studi San Pio V", oggi denominata "Università degli Studi Internazionali di Roma" - UNINT, è un istituto non statale di istruzione universitaria autorizzato con D.M. 2-8-1996, pubblicato sulla G.U. n. 204 del 31-08-1996. Pertanto i titoli rilasciati dalla LUSPIO sono equiparati a quelli rilasciati dalle università statali.

Appare evidente, quindi, che il Master dichiarato dalla ricorrente deve essere valutato nella misura di 3,50 punti.

b) In merito al Master di I livello su "Insegnamento, didattica, e diversità, diversabilità, svantaggio o handicap: contenuti della formazione di base dell'insegnante curriculare e di sostegno" di 1500 ore e 60 cfu, conseguito presso la LUSPIO Roma nell'a.a. 2009/2010, occorre rilevare che anche tale titolo corrisponde al Master in scienze dell'educazione conseguito presso università in Italia o all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti, previsto dalla tabella di valutazione titoli.

Infatti, la citata tabella richiede che il master di primo livello debba riguardare l'area di scienze dell'educazione e debba essere stato conseguito presso

università in Italia o all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti.

Ebbene, il titolo della ricorrente in scienze dell'educazione denominato "Insegnamento, didattica, e diversità, diversabilità, svantaggio o handicap: contenuti della formazione di base dell'insegnante curriculare e di sostegno" è stato organizzato dalla "Libera Università degli Studi "San Pio V"", ai sensi del proprio Statuto, della vigente normativa e del Decreto Rettorale n. 517 del 15 giugno 2009, ed era finalizzato a realizzare un processo di formazione in un'ottica di integrazione dei curricula di discipline quali pedagogia, didattica, valutazione e tecniche educative (cfr. locandina del master).

Pertanto, la circostanza che la tabella di valutazione richieda che il master sia "in scienze dell'educazione" non significa che il titolo debba recare tale denominazione. Invero, non esistono master in scienze dell'educazione, bensì diversi master, con diverse denominazioni, che afferiscono all'area di scienze dell'educazione.

Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che "La tabella di valutazione dei titoli del corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici, nell'indicare il master in scienze dell'educazione quale titolo valutabile deve interpretarsi nel senso che tale master debba essere attinente alle scienze dell'educazione o alla organizzazione dei servizi educativi e non già nel senso che tale master debba esser propriamente denominato "master in scienze dell'educazione" o "in organizzazione dei servizi educativi", considerato che un master propriamente definito come "scienza dell'educazione" risulterebbe in contrasto con la intrinseca natura dei master, i quali risultano tesi non già a far conseguire una formazione di tipo generale (come il corso di laurea), ma settoriale e specialistica, attinente e riferibile ad uno o più corsi di laurea; del resto, la suddivisione in classi dei corsi di laurea risulta definita dal d.m. 4 agosto 2000 solo con riferimento a questi ultimi e non già ai c.d. "master" i quali, invece, devono intendersi quali corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica" (cfr. T.A.R. Lecce (Puglia) sez. II, 07/11/2005, n. 4768).

Pertanto, il master di I livello posseduto dalla ricorrente risulta pienamente rispondente a quello contemplato dalla tabella richiamata.

Da ciò ne consegue che la ricorrente ha diritto all'attribuzione di punti 2,00 per tale titolo.

2) VIOLAZIONE DEL DDG 13 LUGLIO 2011; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ALLEGATA AL BANDO DI CONCORSO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONEVOLEZZA CONTRADDITTORIETA' E ILLOGICITA'.

Di fronte alla situazione testé rappresentata, dunque, i motivi che hanno determinato l'omessa valutazione dei titoli esaminati restano del tutto incomprensibili.

Infatti, come visto, non vi sono motivi ostativi alla valutazione dei suddetti titoli.

In merito, occorre rilevare che la commissione d'esame deve strettamente attenersi alla tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso, non potendo affatto discostarsene.

Infatti, se è vero che in sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli, è pur vero che quanto (come nel caso di specie) sussiste una tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso la "La commissione d'esame deve strettamente attenersi alla tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso" (cfr. T.A.R. Roma (Lazio) sez. III, 18/10/2006, n. 10468).

Di talché, nel momento in cui esiste una tabella di valutazione dei titoli, il margine di discrezionalità per la Commissione si riduce notevolmente, atteso che la stessa Commissione deve limitarsi a verificare la corrispondenza dei titoli dichiarati dai candidati a quelli contemplati dalla stessa tabella allegata al bando di concorso.

Inoltre, la giurisprudenza ha più volte chiarito che *"In sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli; di conseguenza l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice, riguardando il merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per*

irragionevolezza e arbitrarietà" (T.A.R. Lecce (Puglia) sez. II, 15/01/2014, n. 118).

Ebbene, nel caso di specie, appare evidente che la mancata valutazione dei titoli culturali posseduti e dichiarati dalla ricorrente appare del tutto irragionevole ed arbitraria, stante la perfetta corrispondenza, così come chiarito poc'anzi, tra i titoli vantati dalla ricorrente e quelli contemplati dalla tabella di valutazione dei titoli.

Pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi e, quindi, andranno annullati.

3) VIOLAZIONE DEL DDG 13 LUGLIO 2011; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ALLEGATA AL BANDO DI CONCORSO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA'.

Logica conseguenza di quanto fin qui esposto è una palese carenza di istruttoria eseguita dall'Amm.ne resistente, posto che l'asserita validità dei titoli oggetto di controversia, emerge palesemente dalle autocertificazioni prodotte dalla stessa ricorrente.

Infatti, da una istruttoria attenta e scrupolosa, l'Amm.ne avrebbe, senza dubbio, proceduto alla piena valutazione dei titoli.

Dunque, tale difetto d'istruttoria rende gli atti impugnati chiaramente illegittimi.

Sul punto, peraltro, giova richiamare la motivazione addotta da Codesta Ecc.ma Sezione in accoglimento della domanda cautelare presentata contestualmente al ricorso originario, ovvero che "Rilevato che il MIUR nel costituirsi non ha depositato la scheda di valutazione dei titoli né ha chiarito le motivazioni del mancato riconoscimento di quanto richiesto dalla parte" (cfr. Ordinanza n. 635/2015).

B) ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

Sui provvedimenti qui impugnati si riverberano, a titolo di illegittimità derivata, i motivi già adottati col ricorso originario che qui di seguito si riportano:

"DIRITTO

1) VIOLAZIONE DEL DDG 13 LUGLIO 2011; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ALLEGATA AL BANDO DI CONCORSO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA'.

Come esposto in narrativa, la ricorrente, in occasione della presentazione della dichiarazione dei titoli valutabili, ha indicato i seguenti titoli:

- **Titolo di ammissione** - diploma di laurea in Filosofia con voto 110 e lode/110;
- **n. 1 Master di secondo livello** "Profilo, ruoli e compiti del dirigente scolastico" (1.500 ore 60 cfu) conseguito presso la LUSPIO Roma nell'a.a. 2010/2011;
- **n. 1 Master di primo livello** "Insegnamento, didattica, e diversità, diversabilità, svantaggio o handicap: contenuti della formazione di base dell'insegnante curriculare e di sostegno (1500 ore e 60 cfu) LUSPIO Roma a.a. 2009/2010;
- n. 4 Corsi di formazione**, della durata di non meno di 20 ore ivi compresi i percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze informatiche comprovate dall'ottenimento della relativa certificazione di tipo:

- 1) ECDL (ECDL certificate) AICA 16/6/2011;
- 2) Le nuove tecnologie della didattica" (65 ore) PON 1-3-2006-107 presso ITIS Giordani di Caserta 2006/2007;
- 3) "Corso di sviluppo delle competenze metodologiche per l'uso delle TIC" D.M. 61/2003 (41 ore) Caserta 2004;
- 4) Corso IRSEF-IRSED sul profilo professionale del dirigente scolastico, Caserta 2011.

Ebbene, la tabella di valutazione dei titoli allegata al DDG 13 luglio 2011 (Bando di concorso), stabilisce che:

"TITOLI CULTURALI

(fino ad un massimo di punti 15)

1. Titolo di ammissione - diploma di laurea -

(fino ad un massimo di punti 3,00)

votazione fino a 104/110 punti 1,00

votazione da 105/110 a 109/110 punti 1,50

votazione 110/110 punti 2,00

votazione 110/110 con lode punti 3,00

2. Altri titoli culturali (1)

...

d) master di secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate punti 3,50;

e) master in scienze dell'educazione conseguito presso università in Italia o all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti **punti 2,00**;

...

g) partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore(2), organizzati da soggetti qualificati e /o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome: in qualità di discente (fino ad un massimo di punti 0,50) **punti 0,10**;

Nota (1) - Per ogni anno accademico si valuta un solo titolo.

Nota (2) - Ivi compresi i percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze informatiche comprovate dall'ottenimento della relativa certificazione di tipo: ECDL - Microsoft Office Specialist - IC3 - MCAS - Eipass - ICL - P.E.K.I.T".

Ora passando in rassegna i titoli dichiarati dalla ricorrente emerge che la docente ha diritto all'attribuzione dei seguenti punteggi:

- **Punti 3,00** per il Titolo di ammissione - diploma di laurea in Filosofia con voto 110 e lode/110;
- **Punti 3,50** per il Master di secondo livello "Profilo, ruoli e compiti del dirigente scolastico" (1.500 ore 60 cfu) conseguito presso la LUSPIO Roma nell'a.a. 2010/2011;
- **Punti 2,00** per il Master di primo livello "Insegnamento, didattica, e diversità, diversabilità, svantaggio o handicap: contenuti della formazione di base dell'insegnante curriculare e di sostegno (1500 ore e 60 cfu) LUSPIO Roma a.a. 2009/2010;
- **Punti 0,40** per i 4 Corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore.

Invero, sulla valutazione del titolo di ammissione, non emergono dubbi sulla corretta attribuzione del punteggio, essendo espressamente contemplato il punteggio attribuibile al voto di laurea.

Relativamente al Master di II livello, occorre rilevare che il titolo posseduto dalla ricorrente corrisponde esattamente a quello previsto dalla tabella di valutazione dei titoli.

Infatti, si tratta di un Master di II livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico ("Profilo, ruoli e compiti del dirigente scolastico"), rilasciato da un'università equiparata a quella statale (conseguito presso la LUSPIO Roma nell'a.a. 2010/2011);

La LUSPIO - "Libera Università degli Studi San Pio V", oggi denominata "Università degli Studi Internazionali di Roma" - UNINT, è un istituto non statale di istruzione universitaria autorizzato con D.M. 2-8-1996, pubblicato sulla G.U. n. 204 del 31-08-1996. Pertanto i titoli rilasciati dalla LUSPIO sono equiparati a quelli rilasciati dalle università statali.

Appare evidente, quindi, che il Master dichiarato dalla ricorrente deve essere valutato nella misura di 3,50 punti.

In merito al Master di I livello su "Insegnamento, didattica, e diversità, diversabilità, svantaggio o handicap: contenuti della formazione di base dell'insegnante curriculare e di sostegno" di 1500 ore e 60 cfu, conseguito presso la LUSPIO Roma nell'a.a. 2009/2010, occorre rilevare che anche tale titolo corrisponde a quello richiesto dalla tabella di valutazione titoli.

Infatti, la citata tabella richiede che il master di primo livello debba riguardare l'area di scienze dell'educazione e debba essere stato conseguito presso università in Italia o all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti.

Ebbene, il titolo della ricorrente in scienze dell'educazione denominato "Insegnamento, didattica, e diversità, diversabilità, svantaggio o handicap: contenuti della formazione di base dell'insegnante curriculare e di sostegno" è stato organizzato dalla "Libera Università degli Studi "San Pio V"", ai sensi del proprio Statuto, della vigente normativa e del Decreto Rettorale n. 517 del 15 giugno 2009, ed era finalizzato a realizzare un processo di formazione in un'ottica di integrazione dei curricula di discipline quali pedagogia, didattica, valutazione e tecniche educative (cfr. locandina del master).

Peraltro, la circostanza che la tabella di valutazione richieda che il master sia "in scienze dell'educazione" non significa che il titolo debba recare tale denominazione. Invero, non esistono master in scienze dell'educazione, bensì diversi master, con diverse denominazioni, che afferiscono all'area di scienze dell'educazione.

Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che "La tabella di valutazione dei titoli del corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici, nell'indicare il master in scienze dell'educazione quale titolo valutabile deve interpretarsi nel senso che tale master debba essere attinente alle scienze dell'educazione o alla organizzazione dei servizi educativi e non già nel senso che tale master debba esser propriamente denominato "master in scienze dell'educazione" o "in organizzazione dei servizi educativi", considerato che un

master propriamente definito come "scienza dell'educazione" risulterebbe in contrasto con la intrinseca natura dei master, i quali risultano tesi non già a far conseguire una formazione di tipo generale (come il corso di laurea), ma settoriale e specialistica, attinente e riferibile ad uno o più corsi di laurea; del resto, la suddivisione in classi dei corsi di laurea risulta definita dal d.m. 4 agosto 2000 solo con riferimento a questi ultimi e non già ai c.d. "master" i quali, invece, devono intendersi quali corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica" (cfr. T.A.R. Lecce (Puglia) sez. II, 07/11/2005, n. 4768).

Pertanto, il master di I livello posseduto dalla ricorrente risulta pienamente rispondente a quello contemplato dalla tabella richiamata.

Da ciò ne consegue che la ricorrente ha diritto all'attribuzione di punti 2,00 per tale titolo.

Infine, relativamente ai corsi di formazione, occorre rilevare che gli stessi andavano valutati complessivamente 0,40 punti.

Infatti, i corsi di formazione corrispondono a quelli previsti dalla tabella citata.

In particolare, l'ECDL è stato conseguito in data 16/6/2011 con certificazione rilasciata dall'ECDL Foundation e AICA – Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico.

Tale corso è espressamente previsto dalla tabella di valutazione dei titoli, atteso che nella nota 2) della stessa tabella si prevede che "Ivi compresi i percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze informatiche comprovate dall'ottenimento della relativa certificazione di tipo: ECDL - Microsoft Office Specialist - IC3 - MCAS - Eipass - ICL - P.E.K.I.T"

Il corso di formazione "Le nuove tecnologie della didattica", invece, è stato seguito dalla ricorrente presso l'ITI "Giordani" di Caserta nell'a.s. 2006/2007, con attestato di partecipazione conseguito in data 10/03/2007.

Tale corso è stato realizzato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 1999 IT 05 1 PO 013 2000 – 2006 "La scuola per lo sviluppo" Misura 1. Azione 3. Supporto alla formazione in servizio del personale nel sistema dell'Istruzione", per un totale di 57,5 ore su 60.

In altri termini, si tratta di un corso finalizzato ad offrire strumenti adeguati a sostenere le innovazioni del sistema scolastico attraverso interventi che investono percorsi di formazione in presenza finalizzati a promuovere capacità e competenze inerenti le nuove

tecnologie dell'informazione con particolare riferimento alla loro utilizzazione nella didattica e nei processi di apprendimento.

Tale corso è perfettamente valutabile in quanto i contenuti sono direttamente "mirati alla conoscenza di competenze informatiche", ed, inoltre, si tratta di un corso tenuto da un'istituzione scolastica.

Inoltre, il corso di formazione "Corso di sviluppo delle competenze metodologiche per l'uso delle TIC" è stato realizzato nell'ambito della formazione D.M. 61/2003 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università, elaborato dall'Indire e attuato dall'Istituzione Scolastica Statale 3^a circolo di Caserta con proprio decreto prot. N. 760 B/38 del 26/02/2004, per un totale 40 ore.

Tale corso era finalizzato allo sviluppo di competenze metodologiche nell'utilizzo delle tecnologie informatiche e della comunicazione a supporto dei processi di insegnamento/apprendimento.

Anche tale corso è perfettamente valutabile in quanto i contenuti sono direttamente "mirati alla conoscenza di competenze informatiche", ed, inoltre, si tratta di un corso realizzato nell'ambito della formazione di cui al D.M. 61/2003 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università che, peraltro, è stato tenuto da un'istituzione scolastica.

Infine, il corso sul profilo professionale del dirigente scolastico, della durata di 30 ore, tenuto dall'Ente di Formazione IRSEF-IRSED (soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale della scuola ai sensi del D.M. n. 177/2000 e O.M. 90/2003, nonché dal CCNL 2006-2009 comparto Scuola).

In particolare si tratta di un corso di formazione per la preparazione al concorso per Dirigenti Scolastici che ha sviluppato le principali tematiche della dirigenza scolastica.

Da ciò ne consegue che si tratta di un corso strettamente inerente ai temi "riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome", così come previsto dalla tabella di valutazione titoli.

Pertanto, si può agevolmente concludere che i citati corsi di formazione andavano valutati punti 0,10 cadauno, in quanto si tratta di corsi a cui la ricorrente ha partecipato in qualità di discente, per complessivi punti 0,40.

Di fronte alla situazione testé rappresentata, dunque, i motivi che hanno determinato l'omessa valutazione dei titoli restano del tutto incomprensibili.

Infatti, come visto, non vi sono motivi ostativi alla valutazione dei suddetti titoli.

In merito, occorre rilevare che la commissione d'esame deve strettamente attenersi alla tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso, non potendo affatto discostarsene.

Infatti, se è vero che in sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli, è pur vero che quanto (come nel caso di specie) sussiste una tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso la "La commissione d'esame deve strettamente attenersi alla tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso" (cfr. T.A.R. Roma (Lazio) sez. III, 18/10/2006, n. 10468).

Di talché, nel momento in cui esiste una tabella di valutazione dei titoli, il margine di discrezionalità per la Commissione si riduce notevolmente, atteso che la stessa Commissione deve limitarsi a verificare la corrispondenza dei titoli dichiarati dai candidati a quelli contemplati dalla stessa tabella allegata al bando di concorso.

Inoltre, la giurisprudenza ha più volte chiarito che "In sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli; di conseguenza l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice, riguardando il merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà" (T.A.R. Lecce (Puglia) sez. II, 15/01/2014, n. 118). Ebbene, nel caso di specie, appare evidente che la mancata valutazione dei titoli culturali posseduti e dichiarati dalla ricorrente appare del tutto irragionevole ed arbitraria, stante la perfetta corrispondenza, così come chiarito poc'anzi, tra i titoli vantati dalla ricorrente e quelli contemplati dalla tabella di valutazione dei titoli.

Pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi e, quindi, andranno annullati, con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente all'attribuzione dell'ulteriore punteggio di 2,20 punti per titoli culturali, ovvero all'attribuzione di complessivi punti 8,90 per titoli culturali.

2) VIOLAZIONE DEL DDG 13 LUGLIO 2011; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ALLEGATA AL

BANDO DI CONCORSO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA'.

Logica conseguenza di quanto fin qui esposto è una palese carenza di istruttoria eseguita dall'Amm.ne resistente, posto che l'asserita validità dei titoli oggetto di controversia, emerge palesemente dalle autocertificazioni prodotte dalla stessa ricorrente.

Infatti, da una istruttoria attenta e scrupolosa, l'Amm.ne avrebbe, senza dubbio, proceduto alla piena valutazione dei titoli.

Dunque, tale difetto d'istruttoria rende gli atti impugnati chiaramente illegittimi".

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia attiene a rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per il ricorrente, giusta mandato a margine del presente atto.

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto avv. Pasquale Marotta con studio in Caserta alla via Galilei n.14, iscritto al Consiglio dell'Ordine Avvocati di S.Maria CV ed autorizzato dallo stesso in data 26/01/07 ad effettuare notifiche via posta ex legge n.53/94, previa annotazione al nr. 767 del mio registro cronologico, ho notificato copia conforme del su esteso atto a:

1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., domiciliato, *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, alla via Diaz n. 11 - 80100 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n 76690139641-9 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 15/05/2015;

2) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t., domiciliato, *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, alla via Diaz n. 11 - 80100 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n 76690139640-8 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 15/05/2015;

3) Sig.ra Di Maio Elisabetta, Via Roma n. 9 - 81026 - Recale (CE) - a mezzo del servizio postale con racc.ar n. 76690139639-5 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 15/05/2015 ;

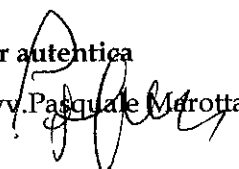
4) **Sig.ra Simonelli Filomena**, Via Leonardo da Vinci n. 2 - 81030 - Casaluce (CE) - a mezzo del servizio postale con racc.ar n_ 76690139638-4 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 15/05/2015 ;

5) **sig.ra Pappalardo Antonella**, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Annunziata, Gaetano Paolino, Anna Pina Micuccio, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Maria Annunziata in Salerno, piazza S. Agostino, 29 - 84121 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n_ 76690139636-2 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 15/05/2015 ;

6) **sig.ra Pappalardo Antonella**, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Annunziata, Gaetano Paolino, Anna Pina Micuccio, con i quali elettivamente domicilia presso la Segreteria del TAR Campania Napoli, Piazza Municipio 64-80133- a mezzo del servizio postale con racc.ar n 76690139635-1 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 15/05/2015 ;

Per autentica

Avv. Pasquale Marotta



Per Vidimazione

Ufficio Postale

